

Sanzioni in caso di infrazione alle disposizioni concernenti il Libro genealogico delle razze bovine da carne

Per trattare in modo corretto e uniforme i casi di infrazione alle disposizioni concernenti il Libro genealogico delle razze bovine da carne (LGBC), la Commissione competente ha definito una serie di sanzioni nel presente regolamento. Assieme all'Agenzia di Vacca Madre Svizzera (VMS), essa chiede a tutti gli allevatori di rispettare le disposizioni in vigore, così da evitare quanto possibile qualsiasi tipo di sanzione. L'Agenzia VMS risponde volentieri a tutte le domande in merito.

Articolo 1: Campo d'applicazione

Tutti i dati concernenti gli animali e l'azienda che figurano sui documenti devono essere corretti e comprensibili. La raccolta dei dati e la loro documentazione si fondano sulle disposizioni di VMS concernenti il Libro genealogico (cfr. *Guida all'allevamento vacca-vitello di VMS*). Queste stabiliscono i requisiti che vanno rispettati per quanto riguarda la gestione del Libro genealogico stesso, la registrazione e l'ammissione degli animali, il controllo della produttività e i documenti di allevamento.

Articolo 2: Infrazioni

Il detentore di animali compie un'infrazione quando:

- fa dichiarazioni false o inesatte in merito a dati concernenti le inseminazioni, le monte, le nascite o le ascendenze;
- commette azioni scorrette, omissioni oppure impedisce o rifiuta la raccolta di dati concernenti il peso o la morfologia degli animali;
- adotta altri comportamenti scorretti per quanto concerne le basi di cui all'articolo 1.

Se il detentore di animali trasmette di sua iniziativa per iscritto all'Agenzia VMS eventuali dati sbagliati, non è considerata un'infrazione.

Articolo 3: Sanzioni semplici

Se sono constatate infrazioni quali definite all'articolo 2, l'Agenzia VMS applica una o più delle seguenti sanzioni:

- annulla i dati e/o lo statuto di determinati animali nel Libro genealogico;
- emette un avvertimento. Per ogni caso viene emesso un solo avvertimento.

Articolo 4: Sanzioni gravi

In caso di tre avvertimenti sull'arco di tre anni, di infrazioni deliberate o di grave negligenza, l'Agenzia VMS si rivolge alla Commissione LGBC affinché pronunci l'esclusione dell'azienda / del suo responsabile dai servizi di VMS. Il periodo di esclusione può durare da uno a dieci anni.

Articolo 5: Disposizioni speciali concernenti le ascendenze

Se si temono errori concernenti l'ascendenza, su richiesta del detentore degli animali o del servizio che gestisce il Libro genealogico viene eseguita un'analisi del DNA. Se i risultati dell'analisi permettono di stabilire un'ascendenza corretta, questa viene registrata.

Articolo 6: Disposizioni speciali concernenti i dati sulle nascite

I dati concernenti le nascite includono dati supplementari rilevanti per il Libro genealogico, quali il peso alla nascita, lo svolgimento della figliatura e gli eventuali difetti ereditari.

Articolo 7: Disposizioni speciali sul rilevamento dei dati morfologici e dei dati riguardanti il peso

Se le precondizioni necessarie per rilevare i dati riguardanti il peso e la morfologia degli animali – ad es. la preparazione degli animali, delle infrastrutture o degli apparecchi necessari – non sono soddisfatte o sono insufficienti, l'esperto rifiuta di eseguire il rilevamento e lo comunica per iscritto all'Agenzia VMS.

Articolo 8: Costi

I costi sostenuti per eseguire i controlli, rimediare agli errori, annullare o adottare sanzioni sono stabiliti dall'Agenzia VMS e sono a carico del detentore di animali. Non può essere fatta valere alcuna pretesa di risarcimento.

Articolo 9: Comunicazione delle sanzioni

Le sanzioni sono comunicate per iscritto, sia quelle semplici (art. 3) sia quelle gravi (art. 4). Il presidente della Commissione LBGC e il presidente di VMS devono esserne informati. Le sanzioni sono segnalate anche agli altri detentori di animali che ne sono toccati.

Articolo 10: Ricorso

La Commissione LGBC è l'istanza di ricorso nel caso di sanzioni semplici (art. 3); il Comitato di VMS è l'istanza di ricorso nel caso di sanzioni gravi (art. 4). Il ricorso deve essere motivato e presentato per iscritto entro 10 giorni dalla notifica della sanzione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Non può essere fatta valere alcuna pretesa di risarcimento.

Articolo 11: Statuti, diritto civile e diritto penale

Sono fatte salve le disposizioni che figurano negli Statuti di VMS, le disposizioni di diritto civile e penale e, in particolare, le misure previste dall'ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310) e dalla legge federale sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). Il foro è alla sede di VMS.

Articolo 12: Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato rivisto dalla Commissione LGBC l'11 novembre 2020. Entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce il regolamento del 12 settembre 2017. Non sono emessi avvertimenti per gli animali nati prima del 1° aprile 2006.